REGOLAMENTO GENERALE D'ORGANIZZAZIONE

del 5 novembre 1954

L'ALTA AUTORITA',

visto l'articolo 16 del Trattato,

adotta il seguente Regolamento generale d'organizzazione:

Articolo 1

L'Alta Autorità decide, in conformità con le norme del Trattato e le disposizioni del suo Regolamento interno e del presente Regolamento, tutte le misure atte a realizzare gli obiettivi fissati dal Trattato e ad assicurare il funzionamento dei suoi servizi.

Articolo 2

Il Presidente dell'Alta Autorità è incaricato dell'amministrazione dei servizi e assicura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Alta Autorità, in conformità con le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 3

L'Alta Autorità determina la struttura e la competenza dei servizi. In tale ambito, e secondo le direttive fissate dall'Alta Autorità, il Presidente assicura l'organizzazione e la ripartizione dei lavori.

Articolo 4

Il Presidente predispone un progetto di stato di previsione, che viene approvato dall'Alta Autorità prima di essere sottoposto alla Commissione dei Presidenti prevista all'articolo 78 del Trattato. Il Presidente è incaricato di assicurare l'esecuzione dello stato di previsione stabilito dalla Commissione dei Presidenti.

Il Presidente predispone ugualmente un progetto determinante l'effettivo globale del personale dell'Alta Autorità e la sua composizione, che viene approvato dall'Alta Autorità prima di essere sottoposto alla Commissione dei Presidenti.

Un quadro della situazione esatta degli effettivi sarà periodicamente comunicato ai membri dell'Alta Autorità.

Articolo 5

L'amministrazione del personale in servizio all'Alta Autorità è demandata al Presidente, assistito da una Commissione Amministrativa, comprendente quattro membri dell'Alta Autorità da questa all'uopo designati. Il Presidente riferisce periodicamente sulla sua gestione all'Alta Autorità.

Articolo 6

Il personale è nominato e revocato dal Presidente previo parere della Commissione Amministrativa.

Tuttavia, i direttori, i consiglieri giuridici e i direttori aggiunti e funzionari equiparati sono nominati e revocati dall'Alta Autorità, su proposta del Presidente o della Commissione Amministrativa. I funzionari dei gabinetti dei membri dell'Alta Autorità sono nominati dall'Alta Autorità su proposta del membro dal quale dipendono, e revocati dall'Alta Autorità su proposta di questi ovvero su proposta del Presidente previo parere della Commissione Amministrativa.

Il personale è responsabile verso il Presidente.

Articolo 7

Il Presidente predispone, di concerto eventualmente con la Commissione dei Presidenti, i progetti di regolamenti amministrativi di portata generale relativi al funzionamento dei servizi dell'Alta Autorità, segnatamente il regolamento dell'amministrazione finanziaria e della contabilità e il regolamento del personale. Tali regolamenti sono sottoposti al parere della Commissione Amministrativa e quindi alla decisione dell'Alta Autorità.

TITOLO II

PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ALTA AUTORITA'

Articolo 8

L'Alta Autorità fissa le direttive per lo svolgimento del lavoro dell'Amministrazione, e adotta le decisioni necessarie.

Articolo 9

L'Alta Autorità costituisce dei gruppi di lavoro, comprendenti al massimo quattro membri, di cui stabilisce la composizione e la competenza e designa i membri e il Presidente. In caso di assenza o d'impedimento del proprio Presidente, il gruppo di lavoro è presieduto dal più anziano dei suoi membri, salvo decisione speciale dell'Alta Autorità.

I gruppi di lavoro sono incaricati di preparare le deliberazioni dell'Alta Autorità alle condizioni qui di seguito definite.

Ogni gruppo si assicura, per quanto concerne il settore di attività assegnatogli, che i lavori preparatori siano effettuati dall'Amministrazione conformemente alle direttive dell'Alta Autorità.

Ogni gruppo esamina e coordina con i servizi competenti le proposte da questi ultimi elaborate, prima di sottoporle all'Alta Autorità. Il gruppo presenta in seguito tali proposte all'Alta Autorità, portando a sua conoscenza le opinioni sia dei suoi membri che dei servizi.

Gli ordini del giorno e i resoconti dei lavori di ciascun gruppo sono comunicati ai membri dell'Alta Autorità.

Su proposta del gruppo di lavoro, l'Alta Autorità può incaricare uno dei membri del gruppo di seguire un settore d'attività o un problema particolare.

Articolo 10

Senza pregiudizio di quanto disposto dal precedente articolo 9, il Presidente coordina la preparazione delle deliberazioni dell'Alta Autorità. E' responsabile verso di essa delle misure di esecuzione delle deliberazioni ed è tenuto a informarla periodicamente al riguardo.

Articolo 11

Il Presidente è incaricato di assicurare le relazioni con l'Assemblea, con il Consiglio dei Ministri e con il Comitato Consultivo, conformemente alle decisioni o direttive stabilite dall'Alta Autorità.

Articolo 12

I direttori sono responsabili del funzionamento del loro servizio e dell'esecuzione — in conformità con le direttive dell'Alta Autorità — dei lavori rientranti nella loro sfera di competenza.

Essi assicurano le relazioni del loro servizio con il Presidente e i membri dell'Alta Autorità, e parimenti con i gruppi di lavoro.

TITOLO III

SUPPLENZA E DELEGHE DEL PRESIDENTE

Articolo 13

In caso d'impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente; in caso d'impedimento dell'uno e dell'altro, dal 2° Vicepresidente; in caso d'impedimento dei Presidenti, , dal più anziano dei membri presenti.

Nei casi di supplenza previsti al comma precedente, le deleghe conferite dal Presidente ai sensi dell'articolo 14 restano valide, salvo contraria decisione del Presidente supplente.

Articolo 14

Il Presidente può delegare, a titolo temporaneo e revocabile e sotto la propria responsabilità, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Alta Autorità ai Presidenti dei gruppi di lavoro, nell'ambito della competenza rispettiva di tali gruppi.

Il Presidente può inoltre delegare ai membri dell'Alta Autorità l'esecuzione di parte delle proprie funzioni amministrative.

Articolo 15

Per delega del Presidente, conferita previo parere del Presidente del gruppo di lavoro competente, i capi servizio possono essere abilitati, a titolo temporaneo e revocabile, ad adottare, nel limite delle attribuzioni del proprio servizio, le misure atte ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Alta Autorità.

Tali deleghe determinano eventualmente le condizioni alle quali le funzioni così delegate possono formare oggetto di sub-delega.

Il Presidente informa l'Alta Autorità delle deleghe che ha conferito.

Il presente Regolamento è stato deliberato e adottato dall'Alta Autorità nella sua seduta del 5 novembre 1954.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Jean MONNET